



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI  
Sezione I - Affari Generali, Contenzioso in materia sindacale, Studi e Ricerche

Alla U.I.L.-P.A.- Polizia Penitenziaria

OGGETTO: - Beneficio stipendiale per nascita figli.

Art. 22 comma 1 del RDL 21.08.1937 n. 1542 sostituito dalla legge di conversione del 3.01.1939 n. 1.

Art. 45, comma 4, del D.Lgs. 29.05.2017 n. 95 con rinvio all'art. 1814 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66.

Nota UIL-PA-PP n. 10210 del 26.01.2023.

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S. con la nota indicata in oggetto si rappresenta quanto segue avuto riguardo alle informazioni pervenute dall'Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale Settore trattamento economico.

La disciplina di cui in oggetto è stata introdotta dall'art. 22 Regio Decreto Legge 21 agosto 1937 n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1959 n. 1, il quale ha previsto che *"nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni Statali, comprese quelle con ordinamento autonomo forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile secondo le disposizioni vigenti di aumenti periodici il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° mese in cui avviene la nascita se questa si verifica entro il 15 e in caso diverso dal 1° mese successivo"*.

Ciò posto l'art. 1814 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ha ribadito che nei confronti del personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dalla disciplina sopra riportata.

Per quanto sopra rappresentato, in ordine alla tematica che qui interessa, il legislatore ha inteso prevedere, alla nascita di un figlio, la corresponsione anticipata dell'incremento del trattamento economico per classi e scatti; in altre parole con l'introduzione della normativa *de qua* è stata prevista, quale condizione essenziale per poter accedere al citato beneficio, il godimento di un



# Ministero della Giustizia

trattamento economico fondato sugli automatismi stipendiali di classi e scatti nei confronti del personale dirigenziale del Corpo.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate appare chiaro che il beneficio invocato da codesta O.S. può essere concesso solo in presenza dei requisiti normativi sin qui enunciati ovvero solo se il trattamento economico del personale interessato del Corpo di polizia penitenziaria sia espresso in classi e scatti.

Tanto premesso il beneficio di cui all'oggetto sarà corrisposto a domanda dell'interessato e in presenza dei requisiti sopra richiamati.

In tutti gli altri casi non è possibile adottare alcun provvedimento in tal senso.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi